



1011

1/8/2017

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

18:05 1 AGO 2017
A01000 3340

2.18.2/1163/2017 X

MOZIONE 1158

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula
trattazione in Commissione



OGGETTO: *Ricorso della regione contro l'art 20 del Decreto Legge 50/2017
(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)*

Considerato che :

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" prevede le seguenti funzioni per le province:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Per le province con specificità montana si aggiungono le seguenti funzioni:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

alle città metropolitane sono attribuite le seguenti funzioni:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

la normativa è stata recepita dalla Regione Piemonte con la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che ha stabilito come funzioni per le province all'articolo 2:

“1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.

2. ..., in materia di energia, ... le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalità stabilite all'articolo 3, esercitano tali funzioni in forma singola.

4. ... le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all' articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall' articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi”.

mentre all'art. 4 e 5 per la città metropolitana:

“1. La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.

2. La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.

3. Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, devono essere sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi.

1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall' articolo 1, comma 44 della l. 56/2014 , le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2.

2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:

a) in materia di foreste, le funzioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).

3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:

a) in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000 ;

b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all' articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.

5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000".

A fronte di tali funzioni, però, oggi le Province e la Città Metropolitana di Torino si trovano a dover dichiarare la loro "impotenza" per la carenza delle risorse finanziarie.

Attraverso i tre principali tributi propri degli enti provinciali - l'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), l'imposta sulle assicurazioni Re auto (RcAuto) e il tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, nonché con le altre entrate, seppure di misura assai più ridotta se non irrisoria (entrate queste legate alla effettiva attività amministrativa/sanzionatoria degli enti), le Province e la CMT potrebbero essere in grado di adempiere all'esercizio delle funzioni ad esse affidate, secondo lo spirito dell'art. 119 Cost., che espressamente prevede che le risorse derivanti da entrate proprie, compartecipazioni a tributi

erariali ed eventualmente da quelle a titolo perequativo, devono consentire agli enti territoriali "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".

in virtù dei provvedimenti di "spending review" (D.L. 95/2012 e D.L. 66/14) e agli obblighi di riversamento allo Stato dei tributi propri previsti Legge 190/14, le Province e la CMT, anziché poter utilizzare le risorse derivanti dalle entrate proprie per le funzioni ad esse attribuite, devono in realtà riversarne l'intero ammontare allo Stato, in misura tale che si determina un sostanziale azzeramento dei tre principali tributi propri degli enti, in palese contraddizione non solo con l'attribuzione legislativa dei compiti ad esse affidati, ma ancor prima con la norma dell'art.119 della Costituzione, prima richiamata.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sentt. 10/2016 e 188/2015), seppur con riferimento al finanziamento regionale di funzioni trasferite alle Province e la CMT, la riduzione delle risorse necessarie per funzioni conferite alle Province " si riverbera sull'autonomia di queste", contrastando con le norme costituzionali "nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse". Il che si riflette inevitabilmente anche sul buon andamento dell'azione amministrativa, con "grave pregiudizio all'assolvimento delle funzioni attribuite".

Per rendersi conto di una tale situazione, che non può che definirsi palesemente insostenibile per le Province e la CMT, rispetto ai compiti che esse dovrebbero assolvere, basti considerare la grave situazione di squilibrio finanziario che si è determinata in ragione di quanto le Province sono chiamate a "riversare" allo Stato già dal 2012 ed in misura sempre crescente sino ad oggi.

I dati sotto riportati sono riferiti ai contributi al risanamento richiesti dalle manovre finanziarie a tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario (RSO).

OBBLIGO DI RIVERSAMENTO TRIBUTI PROPRI ALLO STATO AL 31.12.2016	
---	--

L.n.190/2014	1.296.000.000
D.L. 66/14 "spending review"	300.000.000
D.L. 66/14 "costi politica"	52.400.000
Totale	1.648.400.000

Nel 2017, così, il sistema delle Province dovrà "contribuire" a favore dello Stato per 1,6 miliardi di euro, importo che già considera i contributo assegnati alle Province delle Regioni a Statuto Ordinario - 650 milioni - nel dpcm di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 438 della legge di stabilità 2017 che ha ricevuto l'intesa in Conferenza Unificata in data 23 febbraio us. Tale cifra, in realtà, corrisponde sostanzialmente a quello che tali enti incassano annualmente dalle entrate derivanti dai tre tributi propri, IPT, RC auto e Addizionale tassa rifiuti.

Facendo riferimento ai dati consolidati del 2014, infatti, si ha che i bilanci provinciali inscrivono una somma pari a poco più di 2 miliardi di euro derivante da entrate proprie. Dato questo che si può ritenere sostanzialmente costante anche per gli anni successivi al 2014.

ENTRATE DA TRIBUTI PROPRI

(Stima UPI su dati Conto consuntivo Ministero Interno 2014 - anno di entrata in vigore della Legge Delrio)

- Imposta provinciale di trascrizione	660.000.000
- Imposta sulle assicurazioni Re auto	1.250.000.000
-Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	185.000000

totale	2.095.000.000
--------	---------------

Con il risultato che per il 2017, considerando i 2 miliardi di entrate rispetto ai circa 1,65 miliardi di euro che le Province devono allo Stato, residuano per tutte le Province delle Regioni a Statuto Ordinario circa 446 milioni di euro.

Vale a dire, che per tutte le funzioni fondamentali, e in primo luogo per la gestione dei 3600 edifici delle scuole secondarie superiori, per la costruzione e gestione dei 100 mila km di rete stradale provinciale, per le funzioni di controllo e salvaguardia ambientale oltre che per le spese di personale, per quelle derivanti dai mutui, ecc., le Province hanno a disposizione meno di 450 milioni di euro.

Nei 2014 - sulla base di stime operate su dati dei certificati di conto consuntivo - sono stati impegnati nei bilanci provinciali RSO circa 1.300 milioni per le sole funzioni relative alla viabilità, all'edilizia scolastica e alla tutela ambientale.

viabilità provinciale	650.000.000
edilizia scolastica	430.000.000
tutela ambientale	225.000.000
<i>totale</i>	1.305.000.000

Oggi, invece, sono a disposizione, complessivamente, meno di 450 milioni di euro, con la concreta impossibilità di erogare servizi fondamentali per la collettività, legati alle funzioni individuate dalla Legge n. 56/14 per le Province, con il rischio di interruzione dell'erogazione di pubblici servizi

visto:

il Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che prevede all'articolo 20:

“Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario:

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di ((180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019))).

1-bis. Alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

3. Per l'attivita' di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario e' autorizzato un contributo di ((170 milioni di euro)) per l'anno 2017.

nb Le risorse di cui al comma 1, 1 bis, 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il ((30 giugno 2017))). ((Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente puo' essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia e citta' metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto.))”

tale risorse sono del tutto insufficienti a garantire i finanziamenti necessari all'erogazione dei servizi fondamentali e delle funzioni riconosciute in capo alle Province e alle CMT;

preso atto che:

il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) del Piemonte ha deciso all'unanimità dei presenti nel corso della seduta del 19 luglio 2017, di richiedere alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 87/1953 e dell'articolo 11, comma 2, lett. b), della l.r. 30/2006, di valutare la proposizione del ricorso alla Corte costituzionale dell'articolo 20 del d.l. 50/2017, come convertito dalla legge 96/2017 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*), nelle parti in cui la disposizione attribuisce alle province delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 180 milioni per il 2017 e 2018 e di 80 milioni a decorrere dal 2019 (comma 1),

il consiglio Regionale impegna la Giunta Regionale

a proporre ricorso alla Corte Costituzionale dell'articolo 20 del dl 50/2017 come convertito dalla legge 96/2017 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*), nelle parti in cui la disposizione attribuisce alle province delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 180 milioni per il 2017 e 2018 e di 80 milioni a decorrere dal 2019 (comma 1), alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (comma 1 bis) e per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario un contributo di 170 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 3).

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)